

## **IL CANTIERE DELL'IRPEF**

*La criticità:*

*“... crescente abbandono della progressività, fissata dall'attuale tabella delle aliquote, d'un numero sempre più elevato di tipologie di reddito e di categorie di contribuenti (redditi di capitale, contribuenti autonomi con ricavi inferiori a 65.000 €, redditi fondiari esenti, redditi da fabbricato in locazione, cosiddetta “cedolare secca”, premi di produttività) ...”.*

*La nostra proposta:*

*“... avvio d'una inversione di tendenza nella fuga dalla progressività con ritorno graduale nel suo ambito di tutte le tipologie di reddito e di contribuenti ...”.*

*Roma 14 aprile 2020*

*Applicazione del dettato costituzionale per tutte le tipologie di reddito senza sconti per nessuno*

*di Lelio Violetti*

Un altro fenomeno che caratterizza l'IRPEF, ormai da una quindicina d'anni, è quello della graduale uscita di diverse tipologie di reddito dalla progressività di questa imposta.

All'origine dell'abbandono della progressività nel tempo ci sono stati molteplici fattori che vanno dalla necessità di rendere meno complessi gli obblighi dichiarativi, di favorire l'emersione del sommerso, di ridurre i costi sostenuti dal contribuente per l'intermediazione professionale e infine di ridurre drasticamente con l'introduzione d'una aliquota unica le imposte dovute, diminuendo contemporaneamente la pressione fiscale sui redditi più alti.

Con questa ultima prospettiva è, infatti, entrata in vigore dal 2019 la norma che prevede per tutti i contribuenti IVA, con un volume d'affari inferiore a 65.000 €, di applicare al reddito di specie determinato forfaitariamente una aliquota unica del 15% sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP. Questo ultimo intervento nelle intenzioni di chi l'ha introdotto era destinato ad ampliarsi considerevolmente con la sua progressiva applicazione a tutti i contribuenti, prendendo a base il reddito familiare, d'una o due aliquote e cambiando nei fatti la natura dell'IRPEF, trasformandola da un'imposta progressiva ad un'imposta che risponde solo nella forma e in modo marginale al dettato costituzionale.

Riassumendo nel tempo sono usciti dalla progressività dell'IRPEF:

- dall'anno d'imposta 2004 gran parte dei redditi di capitale in quanto con l'abolizione dei crediti d'imposta è stata cambiata la loro tassazione e sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- nel periodo dal 2008 al 2011 i soggetti (cosiddetti “minimi”) con ricavi inferiori ai 30.000 € derivanti dall'esercizio di attività commerciali o professionali; questi soggetti hanno avuto la possibilità di determinare il reddito in modo semplificato pagando un'imposta sostitutiva di IRPEF (e relative addizionali), IRAP ed IVA; dall'anno d'imposta 2012 il regime dei minimi è stato modificato con probabile riduzione dei soggetti che vi aderiranno;
- dall'anno d'imposta 2011 i proprietari di abitazioni date in locazione che possono assoggettare i relativi affitti ad un'imposta sostitutiva (cosiddetta cedolare secca);
- dall'anno d'imposta 2012 il reddito derivante (rendita maggiorata) dalle abitazioni a disposizione in seguito all'introduzione della nuova Imposta Municipale Unica sugli immobili; si rileva, inoltre, che da tale anno d'imposta anche il reddito derivante dall'abitazione principale non è più imponibile IRPEF e quindi questa componente, seppur in precedenza interamente deducibile, non fa più parte del reddito complessivo;

- dall'anno d'imposta 2013 il reddito derivante dall'abitazione principale, pur non imponibile ai fini IRPEF, è tornato a far parte del reddito complessivo; sono tornate imponibili per il 50% della rendita catastale rivalutata le abitazioni non locate situate nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale del contribuente;
- dall'anno d'imposta 2015 è stato introdotto per il lavoro autonomo e l'impresa un regime forfetario, detto dei "minimi" con un'imposta sostitutiva del 15% di Irpef, addizionali Irpef e Irap per contribuenti con un bassi compensi e ricavi; questi contribuenti non applicano l'IVA; il limite dei compensi e dei ricavi, oltre a rispettare una serie di vincoli deve essere inferiore ad una soglia stabilita per legge a seconda dell'attività svolta; ai compensi e ai ricavi si applica un coefficiente di redditività stabilito per attività dalla legge che ha introdotto questo regime;
- dall'anno d'imposta 2019, a meno di loro diversa opzione, tutti i contribuenti IVA, con un volume d'affari inferiore a 65.000 € anch'essi con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell'IRAP del 15%.

A questo elenco andrebbero aggiunti anche i redditi determinati attraverso gli studi di settore, ora in fase di abbandono, la cui applicazione ha offerto a chi esercitava un'attività economica la possibilità di eludere in parte la progressività dell'IRPEF in quanto il contribuente poteva limitarsi a dichiarare l'ammontare dei ricavi (e quindi del reddito) congruente, omettendo di denunciare gli importi che andavano oltre tale ammontare.

In merito alla norma introdotta a partire dal 2019 che estende il regime forfetario dei "minimi" a tutte le partite IVA persone fisiche con un volume d'affari inferiore a 65.000 € è necessario aggiungere qualche altra considerazione in quanto potrebbe aprire la strada ad un profondo cambiamento strutturale dell'imposta sui redditi.

Per anni, infatti, il legislatore ha sottovalutato, anche in considerazione del fatto che tra questi soggetti si annidava una buona fetta dell'evasione, che oberare di adempimenti, come ad esempio gli studi di settore e lo spesometro, anche i contribuenti esercenti un'attività economica con limitato volume d'affari e con pochi mezzi di produzione, avrebbe provocato nel tempo proteste e si sarebbe conseguentemente rivelato controproducente.

A questo proposito non si capisce come mai, sull'esempio di altre realtà economiche comparabili con la nostra, la soglia dei fuori campo dall'IVA è stata sempre piuttosto contenuta in quanto si è arrivati al massimo a 30.000 € di volume d'affari con tutta una serie di limitazioni.

Così ad esempio nel Regno Unito la soglia per la registrazione all'IVA è di 85.000 £ e in Francia di 82.800 € o 91.000 € per i professionisti e € 33.200 o € 35.200 € per i fornitori di servizi.

Dal punto di vista dell'equità quello che suscita le maggiori perplessità, quindi, non è tanto l'aver innalzato a 65.000 € la soglia dei fuori campo dell'IVA che era una disposizione legislativa comunque auspicabile per non far gravare più su questi contribuenti adempimenti complessi e nella sostanza poco incisivi, come gli studi settore o lo spesometro, ma l'aver forfettizzato con un'aliquota bassissima anche l'IRPEF, l'IRAP e le addizionali all'IRPEF.

Nell'ambito dell'IRPEF con questo provvedimento si è ulteriormente allargato, a favore del lavoro indipendente, un vantaggio economico già consistente dovuto alla possibilità di evadere in quanto la tracciatura copre solo una piccola parte delle transazioni effettuate da questi contribuenti che non sono obbligati alla fatturazione elettronica.

GLI AMMONTARI DELLA FUGA DALLA PROGRESSIVITÀ (IN MIGLIAIA DI €)										
MODIFICA ALL'IRPEF	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
MINIMI (LAV. AUT./IMPR.)	3.655.156	4.517.336	5.261.699	6.016.959						
FISCALITÀ DI VANTAGGIO					3.419.589	3.771.829	4.233.300	4.526.837	4.037.953	3.277.168
FORFAIT REDDITI MINIMI (LA/IMP)								815.117	3.430.073	5.298.715
CEDOLARE SECCA				4.219.271	5.934.422	7.455.325	9.273.706	11.240.979	12.887.030	14.438.087
PREMI PRODUTTIVITÀ	(*)	(*)	(*)	9.812.578	5.328.546	3.114.193	3.848.279		1.942.884	2.689.977
REDDITI FONDIARI NON IMPONIBILI					6.819.765	6.392.452	6.680.638	7.056.406	6.730.335	7.447.075
Totale	3.655.156	4.517.336	5.261.699	20.048.808	21.502.322	20.733.799	24.035.923	23.639.339	29.028.275	33.151.022
(*)Dato non rilevato										

La Tabella precedente riporta, fino all'anno d'imposta disponibile, rilevabile dalle statistiche delle dichiarazioni dei redditi la crescita del reddito che sfugge alla progressività. A tali importi andrebbero aggiunti:

- dell'anno d'imposta 2004 circa 5 miliardi di euro di reddito complessivo (probabilmente aumentati negli anni) derivanti dai redditi da capitale assoggettati da tale anno ad imposta sostitutiva con un'aliquota unica;
- per tutti gli anni l'ammontare del reddito derivante dall'abitazione principale; questo reddito tuttavia, pur facendo parte del reddito complessivo, ad esclusione dell'anno d'imposta 2012, non è imponibile in quanto interamente deducibile.

Tenendo conto di tutto, anche dei forfetari con 65.000 €, si può stimare che ormai la percentuale di reddito complessivo che sfugge alla progressività supera il 10% del totale.

Poiché questa situazione di vantaggio per alcune tipologie di reddito e di contribuenti appare indiscutibilmente non equa, la nostra proposta prevede un graduale rientro nella progressività di tutte queste singolarità. Unica eccezione, probabilmente, si potrebbe fare per i redditi da capitale ma a fronte dell'introduzione d'una patrimoniale progressiva e dell'abolizione dell'attuale imposta di bollo.